



associazionecata
LA VOCE DEI TRANVIERI ROMANI

Comunicato 0014

Oggetto: Contratto Nazionale

Come oramai saprete, il giorno 10 maggio è stato firmata l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotravvieri-Internavigatori tra le associazioni datoriali (Asstra, Anac, Agens) e le sigle sindacali più rappresentative (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl, Ugl-Fna) con lo scopo di coprire il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

In allegato (allegato 1), una copia.

Dallo sparuto numero di articolo, solo quattro, di cui è composta questa ipotesi di accordo, così viene definita, si evince quanto segue, punti salienti:

1. Il periodo di rinnovo contrattuale considerato copre l'arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
2. L'incremento di retribuzione parametrata al lordo della tassazione corrente è pari a €90,00 al parametro 175;
3. A questa somma vanno aggiunte €8,00 per giorno di ferie goduto (art. 4) più, € 12,00/mese versato dalle aziende di trasporto nel Fondo TPL Salute istituito negli anni passati.

Quindi, in conclusione potremo contare su un aumento pari a €110,00/mese al parametro 175.

Ma quando sarà versato integralmente tale riconoscimento economico? Analizzando a fondo il testo, non prima del mese di settembre 2023. Capiamo questo dalla metodologia usata per l'erogazione che si articola in più periodi, vediamo.

- 1) Per quanto attiene l'indennità di retribuzione ferie di € 8,00 questa decorrerà dal 1° luglio 2022;
- 2) Per quanto riguarda invece la quota mensile da versare al fondo TPL salute questa decorrerà dal 1° gennaio 2023;
- 3) Per ciò che attiene alla quota parametrata di incremento mensile, questa verrà corrisposta integralmente con la retribuzione del mese di settembre 2023 perché si tiene conte del seguente calendario di accredito:
 - (a) I primi € 30,00 si avranno a partire dalla mensilità di luglio 2022;
 - (b) I secondi € 30,00 ci saranno a partire dal mese di giugno 2023;
 - (c) Ed infine, la terza ed ultima trince di € 30,00 si avrà a partire dal settembre 2023.

E per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022?

Viene riconosciuta una somma una tantum di € 500,00 lordi, relativa sempre al parametro 175, indirizzata al solo personale in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, così strutturata:

A) La prima tranne di € 250,00 si percepirà con la retribuzione di luglio 2022;

B) La seconda, sempre di € 250,00, con la mensilità di settembre 2022.

Si tratta di una somma che non inciderà sugli istituti contrattuali vigenti e di legge e sul computo del TFR ed, in particolare la seconda tranne, sarà corrisposta solamente se il Governo porti a compimento i provvedimenti dei ristori per mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2022 dovuti alla pandemia per Sars- Covid 2 (art. 2, secondo comma).

Altra cosa che emerge dall'ipotesi contrattuale è la modifica dell'art. 10 del C.C.N.L. del 12 marzo 1980 che non muta la sostanza ma cambia la forma riferendosi non più agli agenti ma ai lavoratori e considera la nuova scala parametrica.

Infine, il documento, stabilendo la necessità di ampliare il confronto su altri istituti del contratto come l'orario di lavoro, la disciplina del personale non idoneo e quella relativa alla residenza di lavoro/ trasferta che doveva avvenire entro il 17 maggio u.s. di cui non vi è ancora traccia, e la volontà di avviare un ulteriore confronto da concludersi entro il 31 luglio 2022 allo scopo di condividere interventi di manutenzione contrattuale che però non incidano né sulle aziende né sui lavoratori, si conclude con la ferma determinazione delle Organizzazioni sindacali di sottoporre tale ipotesi di accordo ad una consultazione referendaria che si svolgerà a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 giugno 2022 e fino alle ore 21:00 del 10 giugno 2022 secondo il regolamento in allegato (allegato 2).

A parere di tutto il direttivo siamo di fronte ad un'ipotesi di accordo che riconosce una quota mensile di aumento che possiamo sicuramente definire ridicola sia per il quantum stabilito (€ 110,00 al 175, somma che non copre minimamente l'accelerazione dell'inflazione trainata dall'aumento dei beni energetici e dei beni alimentari riconducibile sia alla crisi pandemica sia al conflitto in atto tra l'Ucraina e la Russia) sia per le modalità di somministrazione (sarà integralmente riconosciuta a partire settembre 2023) considerando anche il fatto che per quanto attiene il rinnovo contrattuale del triennio precedente (2018 - 2020) abbiamo ricevuto un aumento di € 16,00 lordi al mese.

In aggiunta, va considerato inoltre che in sede di trattative per il rinnovo si potevano prendere in considerazione altri elementi come, ad esempio, i buoni pasto che come sappiamo, se non vengono considerati in trattative a livello nazionale, sono lasciati alla contrattazione di secondo livello con i limiti di indifferenza fino ad ora mostrati in tale materia dalla nostra azienda.

Detto questo, dopo un vivace dibattito interno, il direttivo è arrivato alla conclusione di chiedere a voi soci una espressione di voto in merito a tale ipotesi di accordo per avere fondamentalmente, il parere generale dell'associazione.

A tal proposito, prossimamente saranno inviate le modalità di voto (data, ora, strumento impiegato, ecc.) che saranno indirizzate esclusivamente agli iscritti.

Schema riassuntivo, calcoli al parametro 175

Triennio 2022-2023	2021	2022	2023
€110,00/mese = (€90,00 + 8,00 + 12,00)	Per 12 mesi: 1.080 + 96,00 + 144,00	Per 12 mesi: 1.080 + 96,00 + 144,00	Per 12 mesi: 1.080 + 96,00 + 144,00
Totale mancati riconoscimenti : 3.240,00 + 288,00 + 432,00 pari a € 3.960,00			
Totale riconoscimenti economici			
€500,00 (€250,00(1) + €250,00(2)) €30,00(A) + €30,00(B) + €30,00(C)			
	Totale riconoscimenti 2022: - luglio: €280,00 (€250,00 + €30,00); - Da luglio e fino a fine anno €8,00; - Agosto e fino a fine anno: €30,00; - Settembre: €250,00(3)		Totale riconoscimenti 2023: - per tutto l'anno: €30,00/mese; - Per tutto l'anno: €8,00/ferie; - Per tutto l'anno: €12,00/mese; - Da giugno e fino a fine anno: €30,00; - Da settembre e fino a fine anno: €30,00
			Solo a partire da settembre 2023 avremo aumento di €90,00 (per soli 4 mesi)

Note:

C.C.N.L. Del 12 marzo 1980, articolo 10 - Ferie -

A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:

- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°.

Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due).

Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione.

Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie.

Le assenze per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata.

In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo.

Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980.

Il Presidente e il Direttivo

Roma 23/05/2022

coordinamento autonomo tutela autoferrotranvieri Sede legale: Via Indipendenza,1 00072 Ariccia (RM)

C.F. 97704040589 info@associazionecata.it, asscata@pec.it, associazionecata.it@gmail.com

Presidente Donarico Andrea Cell. 3393757840